

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE FALLIMENTARE

**RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI EX ART. 182-BIS, L. FALL.**

Alfatherm S.p.A., C.F e P.IVA 04030960969, con sede in Gorla Minore - 21055 (VA), via Ambrogio Colombo n. 275 (di seguito, “**ALFATHERM**”, la “**RICORRENTE**” o la “**SOCIETÀ**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Trovato (C.F. TRV FNC 69E31 C351O), rappresentata e assistita, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Bruno Inzitari (C.F. NZT BRN 48L24 B354F), Maria Rita Schiera (C.F. SCH MRT 71E59 G479K) e Andrea Maria Jacopo Antonello (C.F. NTN NRM 81C06 F205Z) del Foro di Milano (i quali indicano il seguente numero di fax 02.76021025 e i seguenti indirizzi *P.E.C.* **brunoinzitari@milano.pecavvocati.it**, **mariaritaschiera@milano.pecavvocati.it** e **amjantonello@milano.pecavvocati.it**, ai quali intendono ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, e presso i quali si elegge domicilio digitale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-*sexies* D.L. n. 179 del 2012 e s.m.i.), espone quanto segue.

1. PREMESSA.

1.1. Con ricorso *ex art.* 161 co. 6, L. Fall. depositato in data 20.4.2020 e iscritto presso il Registro delle Imprese il successivo 22.4.2020, ALFATHERM ha domandato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sussistendone i presupposti di legge, riservandosi di depositare entro il termine concesso dal Tribunale una proposta definitiva di concordato preventivo *ex art.* 186-*bis* L. Fall., con il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., ovvero la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* L. Fall (“**Accordo di Ristrutturazione**” o “**Accordo**”).

1.2. Con decreto del 27.4.2020 reso nel relativo procedimento (**C.P. n. 11/2020 – Dott.ssa Tosi**), il Tribunale ha: a) concesso alla Ricorrente termine sino al 9.10.2020 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione

di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* L. Fall.; b) nominato Commissari Giudiziali il Dott. Piero Canevelli e il Dott. Oliviero Tessera; c) disposto che la Ricorrente depositi, entro i termini del 20.5.2020, 19.6.2020, 20.7.2020, 19.8.2020 e 18.9.2020, unitamente ad una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicare nel registro delle imprese, una breve relazione informativa ed esplicativa in ordine alla gestione dell'attività d'impresa, anche sotto il profilo finanziario, nonché in ordine all'attività posta in essere ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con l'elenco: *i)* delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale finanziario o solutorio, di valore superiore ad € 10.000,00, *ii)* della giacenza di cassa e *iii)* delle più rilevanti variazioni di magazzino.

In adempimento al suddetto obbligo informativo ALFATHERM ha depositato le prime cinque relazioni periodiche, allegando la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa aggiornata al mese precedente il deposito.

Nell'ambito dell'informativa periodica di cui sopra la SOCIETÀ ha sin da buon principio manifestato l'intenzione di risolvere la propria crisi attraverso lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis*, L. Fall., negoziando con i propri creditori – in particolare ceto bancario e fornitori – una manovra comprendente la dilazione e/o il parziale stralcio dei rispettivi crediti.

1.3. Con istanza in data 28.9.2020 ALFATHERM ha domandato la concessione di una proroga di sessanta giorni del termine originariamente fissato per il deposito dell'Accordo, e, con provvedimento comunicato l'8.10.2020, il Tribunale ha accordato tale proroga sino al 9.12.2020, disponendo il deposito di relazioni informative il 19.10.2020 e il 19.11.2020, anche queste regolarmente depositate dalla SOCIETÀ.

Come preannunciato nella nota informativa depositata in data 9.12.2020, gli *iter* deliberativi prodromici alla sottoscrizione dell'accordo con le Banche di cui si dirà al successivo paragrafo 6. hanno subito un lieve differimento rispetto alle tempistiche inizialmente ipotizzate.

In questa sede, pertanto, la SOCIETÀ deposita il presente ricorso, unitamente all'Accordo stipulato in data odierna e in corso di pubblicazione al Registro delle Imprese di Varese (**doc. 1**), nonché alla documentazione prevista dal combinato disposto degli artt. 182-*bis* e 161, L. Fall. (**doc. 2 – doc. 3 – doc. 4 – doc. 5**). Si deposita inoltre *sub doc. 6* il bilancio di ALFATHERM al 31.12.2019, non in precedenza allegato al ricorso prenotativo.

2. CENNI SULLA RICORRENTE.

ALFATHERM - il cui capitale sociale di Euro 1.250.000,00 è integralmente detenuto dalla società di diritto lussemburghese Alfamito Sarl - opera sin dal 1963 nella produzione di film termoplastici, in particolare in PVC rigido, semirigido e plastificato, utilizzato in varie applicazioni (tra cui decorazione delle superfici, arte grafica, capsule ed etichette, imballaggi e cancelleria) ed è *leader* in Europa nel suo settore, nonché uno dei principali attori mondiali nella decorazione delle superfici per l'arredamento.

La SOCIETÀ occupa oltre 300 dipendenti distribuiti nei due stabilimenti di Gallarate e Gorla Minore, avendo in tempi recenti (2018) dismesso lo stabilimento di Venegono Superiore nell'ambito del processo di ristrutturazione ed efficientamento di cui si dirà in seguito.

La *governance* di ALFATHERM è di tipo tradizionale, affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre elementi ed alla vigilanza del Collegio Sindacale. La revisione dei conti è affidata per il triennio 2019-2021 alla Deloitte & Touche s.p.a. (**doc. 7**).

3. LO STATO DI CRISI E IL PERCORSO DI RISTRUTTURAZIONE INTRAPRESO.

3.1. Come già evidenziato nel ricorso *ex art.* 161, co. 6, L. Fall. e nelle successive relazioni informative, negli ultimi anni ALFATHERM ha subito diverse ristrutturazioni di natura societaria-finanziaria, oltre che industriale, supportate in misura consistente dal socio¹. Tali processi hanno consentito: da un lato, di dare un indubbio vantaggio ai

¹ In particolare, nel 2013 Alfatherm ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, l. fall., autenticato nelle firme dal Notaio Giovannella Condò di Milano, n. rep. 12671/5483 e successivamente omologato dal Tribunale di Varese con decreto depositato in data 2 novembre 2013 (l'“**Accordo di Ristrutturazione 2013**”).

creditori sociali, che sarebbero stati, altrimenti, fortemente penalizzati dai risultati economici negativi che, è bene chiarire, non sono derivati dalla gestione operativa, bensì dal peso del debito risultante dalle operazioni di *leverage buy out* susseguitesi nel tempo, le quali hanno contribuito, in via pressoché esclusiva, a generare l'indebitamento di medio lungo termine; dall'altro lato, alla SOCIETÀ, di effettuare gli investimenti necessari a mantenere una posizione di *leadership* e di eccellenza sul mercato di riferimento.

Nel corso del 2019 è stato attuato un piano di *turnaround*, con cambiamento del *management*, dell'organizzazione e una maggiore focalizzazione sul *core business* oltre ad una particolare attenzione all'efficienza produttiva.

I descritti elementi di discontinuità previsti nel piano industriale di ALFATHERM, implementati dall'attuale *management*, hanno consentito di realizzare nell'anno 2019

Alla luce del protrarsi delle difficoltà nel quadro macro-economico di mercato (per effetto delle quali, *inter alia*, Alfatherm non è stata in grado di adempiere ad alcuni degli impegni previsti a suo carico nell'Accordo di Ristrutturazione 2013), Alfatherm ha adottato, con il supporto di Alfamito che ha acquisito nel giugno 2016 il 100% delle azioni rappresentative del capitale della Società, un nuovo piano industriale e finanziario, implementato nel contesto di un piano attestato di risanamento asseverato ai sensi dell'articolo 67, co. 3, lett. d), l. fall., volto ad assicurare il rafforzamento patrimoniale ed il riequilibrio e la stabilizzazione finanziaria di lungo periodo della Società.

In attuazione di tale piano industriale, in data 15 giugno 2016, *inter alia*, Alfamito ha sottoscritto una lettera di impegno ai sensi della quale si è impegnata ad effettuare in favore di Alfatherm, in un'unica soluzione alla data di esecuzione, un versamento di importo pari ad Euro 6.000.000,00 a titolo di finanziamento soci infruttifero integralmente subordinato.

Nel 2016 Alfatherm ha pertanto sottoscritto con le banche finanziatrici un accordo avente ad oggetto il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio economico e finanziario della Società (l'“**Accordo di Risanamento 2016**”).

A causa della continua mutevolezza del mercato, nel corso del 2018 Alfatherm è tuttavia incorsa in un peggioramento della propria situazione economica e finanziaria che ha impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'operazione implementata nel 2016. Al fine di sostenere finanziariamente Alfatherm, nel corso del 2018, Alfamito ha erogato ulteriori finanziamenti soci per un importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 e convertito in riserve di patrimonio netto l'esposizione vantata nei confronti di Alfatherm derivante dal versamento effettuato nel 2016 e dall'anticipo del versamento 2018-2019, per un importo complessivo pari ad Euro 12.000.000.

In data 23 gennaio 2019, Alfamito ha effettuato un versamento a titolo di finanziamento soci integralmente subordinato e postergato a favore di Alfatherm per un importo pari ad Euro 5.500.000,00, seguito da un ulteriore versamento di Euro 4.600.000 in data 30 ottobre 2019.

Nel contempo, con delibera adottata in data 28 maggio 2019, il consiglio di amministrazione di Alfatherm ha approvato una modifica al Piano Industriale e Finanziario Originario (il “**Piano 2019-2024**”).

Alfatherm ha incaricato il Prof. Alberto dello Strologo, quale professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, co. 3, lett. d), l. fall., ai fini del rilascio di una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del nuovo piano industriale e la sua idoneità a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di Alfatherm e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Alfatherm ha quindi depositato un nuovo piano industriale e finanziario, implementato nel contesto di un nuovo piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, co. 3, lett. d), l. fall., con relazione asseverata munita di data certa 4 giugno 2019 e depositata presso il Registro delle Imprese di Varese.

un sostanziale pareggio, al lordo degli ammortamenti e degli oneri di ristrutturazione (aventi carattere straordinario e quindi non ripetibile).

Tanto consente di qualificare la ristrutturazione aziendale, tuttora in corso, come un percorso sostanzialmente virtuoso, che ha consentito la permanenza sul mercato di un'azienda che costituisce un riferimento nel settore, non solo per la propria clientela, ma anche per gli stessi concorrenti sul mercato globale in cui ALFATHERM opera.

3.2. La congiuntura economica conseguente alla (purtroppo ancora attuale) emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ed i possibili effetti che avrebbero potuto ripercuotersi sui ricavi e più in generale sulle prospettive economiche e finanziarie della SOCIETÀ - un contesto di sostanziale blocco delle attività economiche, che ha coinvolto sia i fornitori sia i clienti della SOCIETÀ, unitamente anche alla totale incertezza sui tempi entro cui sarebbe stato possibile ritornare alla normale operatività aziendale che hanno reso altamente improbabile il rispetto delle previsioni circa la sostenibilità del Piano 2019-2024 - sono le ragioni che hanno indotto la SOCIETÀ a dare pronta attuazione ad un nuovo percorso di ristrutturazione del debito, in particolare (ma non solo) quello bancario a MLT e quello maturato nei confronti dei fornitori, al fine di renderlo maggiormente sostenibile, attraverso l'attivazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

La SOCIETÀ ha pertanto individuato, quale strumento idoneo ai fini di cui sopra, l'istituto disciplinato dall'art. 182-*bis*, L. Fall., che è stato implementato sulla base di un nuovo piano industriale quinquennale (2020-2024) redatto con il supporto dell'*advisor* Fante Restructuring s.r.l.

4. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DI ALFATHERM ALLA DATA DEL 31.8.2020 ("Data di Riferimento del Piano").

La situazione patrimoniale e finanziaria di ALFATHERM al 31.8.2020 (**doc. 2**) - la cui veridicità è stata fatta oggetto di attestazione da parte del professionista incaricato, Dott. Riccardo Ranalli (v., *infra*, paragrafo 10.) - presenta nella sostanza le seguenti macro aree di indebitamento, sulle quali si sono concentrate le azioni della SOCIETÀ funzionali alla ristrutturazione:

i) debito verso il ceto bancario (Banca Intesa e Banco BPM) per complessivi Euro 20.369 migliaia, di cui Euro 15.351 migliaia per debiti a medio/lungo termine (garantiti da ipoteca sugli immobili industriali), Euro 1.295 migliaia relativi a debiti nei confronti di Banca Intesa per fidejussioni escusse ed Euro 3.723 migliaia per linee a breve termine. Tali debiti sono oggetto dell'accordo sottoscritto con il ceto bancario in data 15-16 dicembre 2020 ("**Accordo Banche**") di cui si dirà al successivo paragrafo 6.;

ii) debito nei confronti dei fornitori per complessivi Euro 17.726 migliaia. Tali debiti sono in parte oggetto di accordi di stralcio e dilazione (gli "Accordi Fornitori Industriali") sottoscritti con n. 76 fornitori rappresentanti il 75,4 % del debito totale nei confronti dei fornitori, come più diffusamente esposto *infra* al paragrafo 7.;

iii) debito nei confronti dei dipendenti per complessivi Euro 865 migliaia relativo ai 10/12 della quattordicesima mensilità maturata nel 2019 e 2020 ed ai 4/12 della tredicesima mensilità maturata nel 2020. Tale debito, sulla base di un'intesa raggiunta con i Sindacati, ha formato oggetto di accordi con i singoli dipendenti volti alla dilazione del medesimo (v., *infra*, paragrafo 8.);

iv) debito nei confronti degli agenti per provvigioni già maturate per complessivi Euro 285 migliaia, anch'esso oggetto di accordi di dilazione come esposto al paragrafo 8.;

v) debito nei confronti di General Finance relativo al contratto di *factoring* in essere tra le parti, di cui meglio si dirà al successivo paragrafo 9.;

vi) debito nei confronti dell'Erario per complessivi Euro 3.844 migliaia, di cui Euro 2.015 migliaia relativi al debito residuo scaturente dalla transazione fiscale sottoscritta da ALFATHERM in data 12.6.2013 (**doc. 8**) in occasione dell'Accordo di Ristrutturazione 2013, Euro 133 migliaia relativi al residuo debito da accertamenti con adesione ed Euro 1.695 migliaia relativi ad imposte correnti maturate negli anni 2019 e 2020 (ritenute Irpef e tributi locali in particolare), che la SOCIETÀ provvederà tempo per tempo a rateizzare, man mano che perverranno i relativi avvisi bonari, come meglio descritto nel Piano di cui si dirà *infra*.

Pare rilevante sottolineare, con riguardo agli accordi raggiunti dalla SOCIETÀ con gli istituti di credito, i più rilevanti fornitori, gli agenti e la pressoché totalità dei

dipendenti, che l'elevato indice di adesione (ca. 400 soggetti in totale) rappresenta una indiscutibile conferma dell'affidabilità e della buona reputazione commerciale di ALFATHERM, la quale ha continuato anche nei difficili mesi appena trascorsi ad adempiere regolarmente le obbligazioni correnti, mantenendo la fiducia di tutti i propri fornitori.

In totale, il debito della RICORRENTE alla data del 31.8.2020 rilevante ai fini dell'Accordo ammonta alla somma complessiva di Euro 52.327 migliaia, come si evince dalla tabella sotto riportata, che costituisce una riclassificazione della situazione patrimoniale aggiornata alla medesima data, qui allegata *sub* doc. 2.

Ne consegue, quindi, che i debiti di ALFATHERM da computare ai fini di cui all'art. 182-*bis*, L. Fall. sono sintetizzabili come segue²:

² E' opportuno precisare, al riguardo, che i debiti da considerare ai fini del calcolo del *quorum* dei creditori aderenti alla ristrutturazione non corrispondono al totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale al 31.8.2020, il quale - come ampiamente esplicitato nella relazione di attestazione del Dott. Ranalli di cui *infra* al par. 12 - è stato depurato delle poste relative ad accantonamenti e fondi a copertura di rischi potenziali o futuri, che non rappresentano somme effettivamente dovute a terzi alla Data di Riferimento del Piano.

Situazione patrimoniale e finanziaria (M€)	31/08/2020	variazioni	posizioni rilevanti ai fini conteggio 60%	aderenti	30/11/2020	variazioni	posizioni rilevanti ai fini conteggio 60%	aderenti
Avviamento	19.610.170				19.610.170			
Altre attività immateriali	1.793.227				1.521.827			
Immobili, impianti e macchinari	28.468.869				27.839.317			
Partecipazioni in società controllate	14.438				14.438			
Partecipazioni in altre società	184.140				184.140			
Altri crediti	606.141				590.252			
Attività non correnti	50.676.986				49.760.146			
Crediti verso clienti	13.287.876	-13.236.055	51.821		13.640.249	-13.595.936	44.313	
Rimanenze	9.376.109				9.281.744			
Crediti per imposte sul reddito	34.433				34.433			
Altri crediti	1.279.331				1.616.706			
Crediti finanziari	0				0			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	750.674				286.343			
Attività correnti	24.728.424				24.859.476			
TOTALE ATTIVITA'	75.405.409				74.619.622			
Capitale sociale	1.250.000				1.250.000			
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	41.154.330				41.154.330			
Riserva legale	248.440				248.440			
Altre riserve	48.319.155				48.319.155			
Utile (perdite) esercizi precedenti	-72.633.339				-72.633.339			
Utile (perdita) d'esercizio	-4.046.436				-5.701.217			
Patrimonio netto	14.292.151				12.637.369			
Passività finanziarie	16.719.154	0	16.719.154	16.667.776	16.857.474	0	16.857.474	16.813.666
Fondi per rischi e oneri	435.549		0		435.549		0	
Benefici ai dipendenti	3.220.683	-3.220.683	0		3.256.049	-3.256.049	0	
Imposte differite passive	398.467		0		398.467		0	
Altre passività	2.245.985		2.245.985		2.245.985		2.245.985	
Passività non correnti	23.019.838				23.193.525			
Passività finanziarie	5.705.783	0	5.705.783	5.665.858	5.350.902	0	5.350.902	5.315.361
Fondi per rischi e oneri	263.045		263.045		372.032		372.032	
Debiti verso fornitori	21.661.654	-3.935.486	17.726.168	13.368.128	22.578.405	-4.606.089	17.972.366	13.368.128
Benefici ai dipendenti	322.334	-322.334	0		325.873	-325.873	0	
Altre passività	10.140.606	-525.325	9.615.280	864.923	10.161.516	-488.083	9.673.483	864.923
Passività correnti	38.093.420				38.788.728			
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	75.405.409		52.327.236	36.566.686	74.619.622		52.516.556	36.362.078
			% aderenti	69,9%			% aderenti	69,2%

5. IL PIANO INDUSTRIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO (“PIANO”).

5.1. Il Piano implementato dalla SOCIETÀ con il supporto dell'*advisor* Fante Restructuring s.r.l. ha durata quinquennale (2020-2024) e prevede proiezioni sino al 2025 (**doc. 9**). Lo stesso è frutto del monitoraggio dell'andamento aziendale attuato nel corso dei primi 8 mesi del 2020 e dunque tiene conto degli effetti anche prospettici della pandemia da Covid-19 nonché dei risultati, man mano sempre più evidenti, degli interventi di natura industriale adottati dalla SOCIETÀ nel recente passato e culminati con la chiusura, nel corso dell'esercizio 2018, dello stabilimento di Venegono Superiore e la concentrazione della produzione negli stabilimenti di Gallarate e Gorla Minore.

Tale ristrutturazione industriale, che sta progressivamente riducendo i costi fissi di struttura coerentemente alle previsioni del *management*, ha comportato e comporta tuttora il sostenimento di costi e oneri di ristrutturazione industriale (principalmente

scarti di produzione e inefficienze produttive e di logistica) su cui il *management* aziendale sta efficacemente operando ai fini di una loro riduzione.

Il Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALFATHERM con delibera del 3 dicembre 2020 (**doc. 10**), si fonda su assunzioni solide e conservative e prevede in sintesi:

1. Un decremento dei ricavi lordi a fine 2020 di ca. il 10% rispetto all'esercizio precedente: la causa principale di questa riduzione è di tipo congiunturale e relativa al *lockdown*, con la chiusura delle filiere produttive del settore dell'arredamento. Si ipotizza una ripresa prudente dei ricavi in arco di Piano, raggiungendo un valore di ca. € 76,4 mln nel 2024, di poco superiore rispetto a quello consuntivato nel 2019. Tra le assunzioni del Piano vi è inoltre un diverso mix dei ricavi, con una crescita dell'incidenza relativa ai ricavi "arredamento" e "*metal lamination*".
2. La razionalizzazione dell'utilizzo della forza lavoro, mediante il ricorso alla cassa integrazione guadagni per 26 dipendenti nel 2020 e per 18 dipendenti nel 2021, nonché la previsione di 7 licenziamenti nel 2021 e di 14 licenziamenti nel 2022, cui si aggiungeranno 3 pensionamenti per anno previsti nel 2021 e nel 2022.
3. La cessione degli immobili non strumentali individuati nello stabilimento dismesso di Venegono Superiore.
4. Un incremento dell'EBITDA rettificato in arco di Piano dallo 0,0% del 2019 al 9,9% del 2025, riconducibile agli interventi di efficientamento produttivo e gestionale implementati dal *management* della Società. Alcuni degli interventi previsti sono: riduzione degli scarti di produzione; efficientamento della *supply chain* e riduzione delle giacenze ed obsolescenze del magazzino; riduzione della forza lavoro.
5. Una progressiva riduzione della perdita di esercizio nei primi due anni di Piano e il ritorno in utile a partire dal 2021

6. Un ammontare di flussi di cassa al servizio del debito generati nell'arco del Piano per ca. Euro 27 mln, cui si aggiunge nuova finanza destinata al ripagamento dei fornitori per complessivi Euro 4,5 mln.

5.2. Sulla base delle assunzioni e delle azioni sopra descritte, la SOCIETÀ ha negoziato con i propri creditori una manovra finanziaria che prevede:

- a. il riequilibrio dell'indebitamento nei confronti delle banche, dei fornitori strategici e di altri creditori mediante il ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-*bis*, L. Fall. ("Accordo Banche" e "Accordi Fornitori Industriali" e "Altri Accordi");
- b. il mantenimento delle linee di *factoring pro soluto e pro solvendo* in essere con MB Facta s.p.a. e General Finance s.p.a. in funzione dell'esecuzione del Piano;
- c. la normalizzazione della situazione con i fornitori non strategici e con tutti gli altri creditori non aderenti all'Accordo mediante il pagamento dello scaduto nel termine di 120 giorni dall'omologazione dell'Accordo;
- d. il pagamento del debito nei confronti dell'INPS per l'anno 2019 (complessivi 1,147 mln., oltre sanzioni al 30%) mediante versamento in un'unica *tranche* a giugno 2021 ed il pagamento successivo del debito relativo all'anno 2020, per ulteriori 2,061 mln.;
- e. il pagamento del residuo debito erariale oggetto della transazione fiscale conclusa nel giugno 2013 (complessivi Euro 2 mln.) mediante adempimento delle ultime due rate, la prima in scadenza il 31.12.2020 (e pagabile nei 90 gg. successivi) e la seconda il 30.6.2021;
- f. il pagamento del debito erariale corrente, maturato nel 2019 e nel 2020 (complessivi Euro 1,694 mln), mediante la rateizzazione degli avvisi bonari in 20 rate trimestrali a partire dal 2021 (per le ritenute Irpef 2019) e dal 2022 (per le ritenute Irpef 2020);
- g. il pagamento del debito erariale oggetto di accertamento (Euro 0,134 mln.) e del debito per IMU e tributi locali (Euro 0,5 mln.) in quattro *tranche* entro 120 dall'omologazione dell'Accordo.

6. L'ACCORDO RAGGIUNTO CON LE BANCHE, CON CONCESSIONE DI NUOVA FINANZA PREDEDUCIBILE AI SENSI DELL'ART. 182.QUATER, L. FALL ("ACCORDO BANCHE").

6.1. Quanto, in particolare, ai rapporti con il ceto bancario, ALFATHERM con i propri *advisor* ha condotto un'articolata negoziazione con il ceto bancario per addivenire ad una ridefinizione della propria esposizione che sia sostenibile rispetto alle previsioni del Piano, nonché per predisporre il necessario sostegno finanziario all'esecuzione dell'Accordo. Tale negoziato si è concluso in data 15-16 dicembre 2020 con la sottoscrizione, in autentica Notaio Dott. Salvo Morsello di Milano, dell'Accordo di Ristrutturazione contenente l'Accordo Banche (attualmente in corso di registrazione presso il competente Registro delle Imprese), il quale prevede nella sostanza e in estrema sintesi:

1. Il riscadenziamento del debito bancario a medio/lungo termine di Euro 15.351 migliaia secondo un piano di ammortamento decennale a rate crescenti, con scadenza al 31.12.2030, con un periodo di pre-ammortamento biennale (2021-2022) e *bullet* finale rinegoziabile alla scadenza. In considerazione della garanzia ipotecaria che assiste il debito, è prevista la canalizzazione a favore degli Istituti delle somme rivenienti dalla vendita dei cespiti immobiliari non strategici.
2. Il rientro del debito di Euro 1.295 migliaia nei confronti di Banca Intesa riveniente dall'escussione di fidejussioni in due *tranche*, l'ultima delle quali con scadenza il 31.12.2021.
3. La concessione di nuove linee di credito per cassa per complessivi Euro 4.500 migliaia messe a disposizione, rispettivamente, da Banca Intesa per l'importo di Euro 2.630 migliaia e da Banco BPM per l'importo di Euro 1.870 migliaia.

Le suddette linee sono funzionali al sostegno della SOCIETÀ nella fase di esecuzione dell'Accordo e vengono messe a disposizione a partire dal mese successivo all'omologazione dell'Accordo e sino al termine dell'esercizio 2024, con un piano di rimborso annuale a partire dal 2022. Il loro utilizzo è vincolato al pagamento dei fornitori.

Trattandosi di nuove linee di credito erogate *“in esecuzione ... di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis”*, l'art. 182-

quater, L. Fall. ne prevede espressamente la natura prededucibile ai sensi dell'art. 111, L. Fall.

L'omologazione dell'Accordo e la sua esecuzione comporteranno un significativo miglioramento dei flussi di cassa di ALFATHERM, che si vedrà per i prossimi due anni alleggerita degli oneri relativi al rimborso della quota capitale. Inoltre, la nuova finanza a sostegno del Piano consentirà alla SOCIETÀ di fare fronte con sufficiente tranquillità al pagamento dei debiti correnti e dei debiti ristrutturati nei confronti dei fornitori.

7. GLI ACCORDI RAGGIUNTI DA ALFATHERM CON I FORNITORI INDUSTRIALI (“ACCORDI FORNITORI”).

Parallelamente alla negoziazione con il ceto bancario, ALFATHERM ha condotto negoziati con i propri principali fornitori strategici per ottenere – sul presupposto della continuità dei rapporti di fornitura anche per il futuro – un parziale stralcio e la dilazione del debito cristallizzato alla data del deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, L. Fall. (20.4.2020). La SOCIETÀ ha concluso accordi con n. 76 fornitori rappresentanti un debito totale di Euro 13.368 migliaia, corrispondente al 75,4% dell'esposizione debitoria complessiva nei confronti dei fornitori.

Tali accordi – tutti sottoscritti per scambio di corrispondenza ed allegati *sub* U(ii) all'Accordo depositato (doc. 1)³ – prevedono uno stralcio medio del 25% del debito e piani di rientro che, sempre in media, prevedono il rimborso del debito residuo in 22 rate mensili, con decorrenza dal mese successivo alla omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione.

8. GLI ACCORDI RAGGIUNTI DA ALFATHERM CON ALTRI CREDITORI (“ALTRI ACCORDI”) E CON IL SOCIO ALFAMITO.

Infine, la SOCIETÀ può contare sugli accordi raggiunti con ulteriori creditori che si sono dichiarati disponibili a sostenere la ristrutturazione in corso accettando dilazioni di

³ Fatta eccezione per tre accordi (Studio Legale Coscia e Zonda, Alfa s.r.l. e Tecnopal s.r.l.), sottoscritti successivamente alla predisposizione degli allegati all'Accordo di Ristrutturazione autenticato e qui allegati *sub* doc. 11.

pagamento dei rispettivi crediti, che verranno pertanto soddisfatti oltre il termine di 120 dall'omologazione previsto dall'art. 182-*bis*, L. Fall.

Si tratta, in particolare, degli accordi sottoscritti con i n. 307 lavoratori in relazione ai 10/12 della 14^a mensilità relativa agli anni 2019-2020 ed ai 4/12 della 13^a mensilità relativa al 2020, degli accordi sottoscritti con gli agenti in ordine alle provvigioni già maturate e dell'accordo raggiunto con la società di *factoring* General Finance s.p.a. per la sospensione dell'operatività delle clausole contrattuali aventi ad oggetto “*Retrocessione dei Crediti*” e “*Compensazione volontaria*” e dilazione del debito insorgente da inesistenze di crediti o inadempimenti dei debitori ceduti (tutti allegati *sub* U(iii) all'Accordo, insieme anche gli “Altri Accordi”).

Inoltre, ALFATHERM ha ottenuto il consenso del socio unico Alfamito Scarl a rinunciare – condizionatamente all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione - al proprio credito di Euro 2.340 migliaia per *management fees* maturate, nonché alle *fees* che dovrebbero maturare per il futuro (v. art. 11.3 “*Rapporti tra Alfatherm ed il Socio Unico*” dell'Accordo di Ristrutturazione prodotto *sub* doc. 1). Tale rinuncia è particolarmente rilevante in quanto avrà un impatto immediato sul patrimonio netto della SOCIETÀ alla data dell'omologazione, e, inoltre, alleggerirà il conto economico per gli anni a venire, così contribuendo a quell'efficientamento produttivo che costituisce, come visto, uno dei pilastri del Piano Industriale.

9. IL MANTENIMENTO DELLE LINEE DI FACTORING IN FUNZIONE DELL'ESECUZIONE DEL PIANO E LA PREDEDUCIBILITÀ DEI RELATIVI CREDITI AI SENSI DELL'ART. 182 QUATER, CO. 1, L. FALL

Nella fase c.d. “prenotativa” la SOCIETÀ ha chiesto ed ottenuto da Codesto Ill.mo Tribunale:

i) l'assenso (con provvedimento di non luogo a provvedere) alla prosecuzione del rapporto di *factoring* con cessione *pro soluto* in essere con MB Facta s.p.a. (*plafond* Euro 7.000.000);

ii) l'autorizzazione a contrarre una nuova linea di credito prededucibile ex art. 182-*quinquies*, co. 1, L. Fall. sino a concorrenza di Euro 9.000.000 nella forma tecnica della cessione di credito *pro solvendo* con General Finance s.p.a.

Tali linee, che hanno supportato la continuità aziendale attraverso il finanziamento del capitale circolante nella fase del preconcordato, verranno mantenute anche nella fase dell'esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione (cfr. doc. 1, art. 13.17). Quest'ultimo prevede infatti, all'art. 2.3.1 (vi), l'impegno di ALFATHERM a non recedere dai contratti in essere con le società di *factoring* e a darvi puntuale e regolare esecuzione in quanto funzionali al buon esito del Piano.

Pertanto, i crediti maturati da MB Facta s.p.a. e da General Finance s.p.a. sono da considerarsi prededucibili non solo per la parte sorta nella fase del preconcordato, ma anche, *ex lege* secondo quanto previsto dall'art. 182-*quater*, L. Fall., per la parte che sorgerà successivamente all'omologazione dell'Accordo, in quanto, appunto, sorti in esecuzione dell'Accordo medesimo.

10. LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 182-BIS, L. FALL.

Come anticipato, il presente ricorso è accompagnato dalla relazione asseverata del Dott. Riccardo Ranalli, nella sua qualità di professionista dotato dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. Fall. (**docc. 12.1-12.3**) (la "**Relazione**"), che attesta la veridicità dei dati aziendali sottesi al Piano e all'Accordo e conferma l'attuabilità di quest'ultimo in particolare sotto il profilo della sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

In particolare, secondo quanto riferito nella Relazione, il Professionista:

- ha svolto la verifica dei dati contabili della situazione della Società al 31.8.2020
- ha verificato le assunzioni sottostanti al Piano appurando che - all'esito delle c.d. analisi di sensitività condotte sui ricavi, sul costo di acquisto della materia prima e sui tempi medi d'incasso -, il Piano conserva significativi margini di attuabilità anche a fronte di eventuali fattori peggiorativi, evidenziando i positivi effetti che conseguiranno

all'esecuzione del Piano e dell'Accordo di Ristrutturazione in termini di riduzione della posizione finanziaria netta e di riequilibrio patrimoniale della SOCIETÀ;

- ha rilevato, sulla base degli Accordi conclusi dalla SOCIETÀ, il superamento del *quorum* di legge del 60% dell'esposizione debitoria complessiva, attestando l'esistenza di una soglia di creditori aderenti pari a circa il 70% sia alla data di riferimento del Piano (31.8.2020), sia alla data più prossima del 30.11.2020;

- ha esaminato il piano di tesoreria predisposto dalla SOCIETÀ per il periodo dicembre 2020-giugno 2021, riscontrando che i flussi di cassa previsti dal Piano sono idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dalla legge;

- ha espresso giudizio positivo in ordine alla idoneità del Piano a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria della SOCIETÀ, nonché in ordine alla sostenibilità prospettica del debito.

Sulla base di tali attività e verifiche e all'esito dell'esame di tutta la documentazione rilevante, il Professionista ha quindi attestato:

“la veridicità dei dati aziendali sui quali si basano gli Accordi di ristrutturazione del debito ed il Piano ad essi sottostante;

b) l'idoneità degli Accordi e del Piano ad assicurare il risanamento dell'esposizione debitoria attraverso l'integrale pagamento dei creditori “estranei”, e cioè non aderenti all'Accordo medesimo, nel rispetto del termine di 120 giorni dalla omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, e di 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non ancora scaduti a quella data;

c) l'attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione e la fattibilità del relativo Piano”.

11. LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART. 182-BIS, L. FALL. PER L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE.

Il presente ricorso e la documentazione ad esso allegata soddisfano i requisiti di cui all'art. 182-bis, co. 1, atteso che:

i) ALFATHERM, unitamente al presente ricorso, ha depositato la documentazione prevista dall'art. 161, co. 1 e 2, L. Fall., vale a dire (a) un documento esplicativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della SOCIETÀ aggiornata al 31.8.2020 (doc. 2), (b) uno stato analitico ed estimativo delle attività della RICORRENTE aggiornato al 31.8.2020 (doc. 3), (c) un elenco nominativo dei creditori della RICORRENTE, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 4) e (d) un elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso di ALFATHERM (doc. 5);

ii) i crediti oggetto dell'Accordo Banche, degli Accordi Fornitori Industriali e degli Altri Accordi rappresentano un ammontare complessivo pari ad Euro 36.567 migliaia, ovverosia corrispondono al 69,9% dei debiti complessivi di ALFATHERM alla data del 31.8.2020 e consentono quindi di ritenere superato il *quorum* del 60% previsto dall'art. 182-bis, L. Fall. quale condizione per l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione;

iii) il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del Professionista, Dott. Riccardo Ranalli, che, in qualità di esperto dotato dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), L. Fall., ha attestato la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità degli accordi raggiunti e dell'Accordo di Ristrutturazione nel suo complesso con particolare riferimento alla loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 182-bis, co. 1, L. Fall.

Con riguardo alla data di riferimento della documentazione qui allegata - vale a dire il 31.8.2020 -, la RICORRENTE sottolinea che si tratta della data più prossima al deposito del presente ricorso per cui è stato possibile redigere i documenti e che, inoltre, tale data rappresenta anche il riferimento (la c.d. spalla) del Piano quinquennale su cui si basa l'Accordo, di talché il riferimento a tale data per l'intero *set* documentale è parso coerente con l'impostazione dell'intero Accordo.

Unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal calcolo del *quorum* per il raggiungimento della soglia del 60%, che è stato effettuato mensilmente dal 31.8.2020 in avanti e che potrà essere ulteriormente aggiornato ad una data ancora più prossima all'omologazione nel caso in cui codesto Ill.mo Tribunale lo reputerà necessario.

12. CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'Accordo di Ristrutturazione di cui ALFATHERM chiede l'omologazione all'esito di un complesso *iter* negoziale – Accordo che, come visto, è composto da una serie di Accordi raggiunti dalla SOCIETÀ con alcune categorie di creditori – ha tutti i requisiti per essere omologato.

L'esito positivo del procedimento di omologazione consentirà alla SOCIETÀ di proseguire e consolidare il percorso della propria ristrutturazione già iniziato con il *turnaround* del 2018 ed ora bisognoso di correzione a seguito degli infausti accadimenti dell'anno 2020 legati alla pandemia da Covid-19.

Attraverso la manovra finanziaria che costituisce oggetto dell'Accordo ALFATHERM sarà infatti in grado di concretizzare il riequilibrio della propria esposizione finanziaria e di rilanciare la propria attività industriale, con benefici considerevoli sia per la SOCIETÀ sia per tutti i soggetti interessati. Il riferimento più immediato è quello ai dipendenti – ben oltre 300 lavoratori – che in caso di esito positivo del processo di ristrutturazione vedrebbero salvaguardata la propria posizione lavorativa. Considerazione analoga può essere fatta per i numerosi fornitori, aderenti e non aderenti all'Accordo, che rappresentano un vasto indotto, anche sul territorio immediatamente circostante, che ALFATHERM alimenta con la propria attività.

* * *

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*bis*, L. Fall., **ALFATHERM S.P.A.**, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Busto Arsizio,

verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, voglia omologare, ai sensi dell'art. 182-*bis*, L. Fall., con decreto emesso in camera di consiglio, l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato tra la RICORRENTE ed i propri creditori, come meglio indicati in narrativa e documentati negli allegati al presente ricorso.

Si producono i seguenti documenti:

- 1.1 – 1.3 Accordo di Ristrutturazione e relativi allegati;
2. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.8.2020;
3. Stato analitico ed estimativo delle attività;
4. Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
5. Elenco dei titolari di diritti reali sui beni della società;
6. Bilancio al 31.12.2019;
7. Visura ALFATHERM;
8. Transazione fiscale sottoscritta in data 12.6.2013;
9. Piano industriale, economico e finanziario quinquennale;
10. Delibera del C.d.A. di ALFATHERM in data 3.12.2020 di approvazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.8.2020 e del Piano quinquennale;
11. Accordi Studio Legale Coscia e Zonda, Tecnopal s.r.l. e Alfa s.r.l.
- 12.1. - 12.3 Relazione di attestazione del Dott. Riccardo Ranalli e relativi allegati.

Con osservanza.

Busto Arsizio-Milano, 16 dicembre 2020

Prof. Avv. Bruno Inzitari

Avv. Maria Rita Schiera

Avv. Andrea M. Jacopo Antonello